

allegato



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO, TARIFFE ED APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

- DELIBERA C.C. N° 9 DEL 26.04.1994, DALL'OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. TARIFFE – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO." ALLA QUALE IL Co.Re.Co. HA RICHIESTO CHIARIMENTI CON PROT. N° 17025 DEL 12.05.1994;
- DELIBERA DI C.C. N° 36 DEL 13.06.1994, DALL'OGGETTO: "DELIBERAZIONE C.C. N° 9 DEL 26.04.1994, CONCERNENTE APPROVAZIONE REGOLAMENTO TOSAP – CHIARIMENTI AL Co.Re.CO." CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. PROT. N° 27313 DEL 25.07.1994;
- DELIBERA DI C.C. N° 66 DEL 19.09.1994, DALL'OGGETTO: TOSAP: REGOLAMENTO COMUNALE, MODIFICAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N° 9 DEL 26.04.1994 E N° 36 DEL 13.06.1994" CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. PROT. N° 38224 DEL 17.10.1994;
- DELIBERA DI C.C. N° 45 DEL 12.06.1995, DALL'OGGETTO: "TOSAP – MODIFICA ART. 29 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 26.04.1994" CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. PROT. N° 24835 DEL 10.07.1995;
- DELIBERA DI C.C. N° 3 DEL 29.01.1996, DALL'OGGETTO: "TOSAP – MODIFICA DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28.12.1995, N° 549." ALLA QUALE IL Co.Re.Co. HA CHIESTO CHIARIMENTI CON PROT. N° 5740 DEL 04.03.1996;
- DELIBERA DI C.C. N° 12 DEL 12.04.1996, DALL'OGGETTO: "DELIBERAZIONE C.C. N° 3 DEL 29.01.1996 CONCERNENTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO TOSAP. CHIARIMENTI AL Co.Re.Co." CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. PROT. N° 12512, DEL 29.04.1996;
- DELIBERA DI C.C. N° 19 DEL 28.02.1998, DALL'OGGETTO: "TOSAP – MODIFICA DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 29.09.1997 N° 328, CONVERTITO DALLA LEGGE 29.11.1997, N° 410." CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. PROT. N° 2229 DEL 09.03.1998;

- DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 25.02.2000, DALL'OGGETTO: "TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – MODIFICHE AL REGOLAMENTO", CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. Prot. n° 1707 DEL 08.03.2000.
- DELIBERA DI C.C. N. 65 DEL 29.09.2011 DALL'OGGETTO: "INTEGRAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE DALLA TOSAP. MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE."
- DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 13.03.2012 DALL'OGGETTO: "MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO, TARIFFE ED APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA."
- DELIBERA DI C.C. N. DEL .2016 DALL'OGGETTO: "MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO, TARIFFE ED APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA."

INDICE

CAPO I Disciplina atti abilitativi

Art.	1	Occupazioni di suolo e spazio pubblico
Art	2	Modalita' per le autorizzazioni e concessioni di occupazione
Art.	3	Occupazioni d'urgenza
Art.	4	Domanda di occupazione
Art.	5	Pronuncia sulla domanda
Art.	6	Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - Suo contenuto
Art.	7	Durata dell'occupazione
Art.	8	Esposizione di merce
Art.	9	Mestieri girovaghi e mestieri artistici
Art.	10	Esecuzione di lavori e di opere
Art.	11	Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art.	12	Autorizzazione ai lavori
Art.	13	Occupazione con ponteggi, steccati, pali, ecc.
Art.	14	Affissioni
Art.	15	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
Art.	16	Obblighi del concessionario
Art.	17	Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
Art.	18	Revoca o sospensione della concessione o dell'autorizzazione
Art.	19	Rinnovo
Art.	20	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

CAPO II Classificazione del Territorio

Art.	21	- Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche - Categorie
Art.	22	- Riduzione tariffaria per categoria

CAPO III Tariffe per le Occupazioni Permanenti per anno solare

Art.	23	- Occupazione del suolo	
Art.	24	- Affrancazione della Tassa sui Passi Carrabili. Soppresso con delibera n. 10 del 25.02.2000	C.C.
Art.	25	- Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	
Art	26	- Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico e occupazioni di sottosuolo o soprasuolo - soppresso	
Art.	27	- Distributori di Carburante - soppresso	
Art.	28	- Distributori di Tabacchi - soppresso	

CAPO IV
Tariffe per le Occupazioni Temporanee

- Art. 29 - Occupazione del suolo
- Art. 30 - Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e
soprasuolo in aree della medesima categoria
- Art. 31 - Riduzioni specifiche
- Art. 32 - Riduzioni per l'esercizio di Attivita' Edilizia
- Art. 33 - Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni
temporanee
- Art. 34 - Aree destinate a Parcheggio
- Art. 35 - Tariffe per Fiere e Festeggiamenti - soppresso
- Art. 36 - Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo
viaggiante
- Art. 37 - Riduzione del computo della superficie

CAPO V
Norme Generali

- Art. 38 - Esenzioni della tassa
- Art. 39 - Non applicazione della tassa
- Art. 40 - Modalita' di riscossione della tassa
- Art. 41 - Controlli sulle occupazioni temporanee di suolo pubblico
- Art. 42 - Sanzioni
- Art. 43 - Norme finali
- Art. 44 - Disposizioni transitorie
- Art. 45 - Entrata in vigore

CAPO I
DISCIPLINA ATTI ABILITATIVI

ARTICOLO 1 - OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di San Giovanni in Marignano si osservano le norme del presente Regolamento nonché di quelli vigenti attinenti alla esecuzione di lavori ed installazioni su suolo pubblico.

2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, nonché le strade Vicinali ecc..

ARTICOLO 2 - MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.

2. La concessione o autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al Capo IV, a seguito di richiesta scritta alla Polizia Municipale da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

3. Ogni richiesta dovrà essere corredata dal visto degli Uffici Comunali competenti in relazione al tipo di occupazione.

4. Per le occupazioni di pronto intervento ed urgenze atte a scongiurare pericoli, si deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale nei modi di cui al successivo art. 3.

5. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) dell'art. 38.

6. Le concessioni o autorizzazioni d'occupazione sono subordinate all'osservanza della normativa vigente e alle ordinanze emesse in materia dal Sindaco. Le stesse sono sempre revocabili ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 3 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 4.

3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune redatta in carta legale.

2. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

3. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie di scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento: eventuali stralci di cartografie ufficiali (volo, PRG, ecc.) e/o fotografie del sito (solo per quelle permanenti);
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;

4. Nei casi di occupazione con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

ARTICOLO 5 - PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche e fino all'entrata in vigore del Regolamento sul procedimento, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente, provvede entro i termini stabiliti dalle disposizioni legislative che disciplinano il procedimento amministrativo di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ARTICOLO 6 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE - SUO CONTENUTO

1. Il Responsabile del servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

3. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.

6. Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ARTICOLO 7 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea, maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ARTICOLO 8 - ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa concessione comunale.

ARTICOLO 9 - MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche, in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

3. Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ARTICOLO 10 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ARTICOLO 11 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo.

ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ARTICOLO 13 - OCCUPAZIONE CON PONTEGGI, STECCATI, PALI ECC.

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 14 - AFFISSIONI

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ARTICOLO 15 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative sul Commercio.

3. E' facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

ARTICOLO 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 18 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovanti motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo.

3. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse della viabilità, e ogni qual volta l'amministrazione per esigenze di pubblico interesse, lo ritenga indispensabile.

ARTICOLO 19 - RINNOVO

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo, corredata dei visti degli uffici comunali di cui all'art. 2, indicando i motivi per i quali viene chiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata.

3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ARTICOLO 20 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ARTICOLO 21 - TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CATEGORIE

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

4. A tale scopo, agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti 2 categorie:

I° CATEGORIA

Vie:

ADDA, ADIGE, ALBINI, ALIGHIERI, AMENDOLA, ARNO, BORGO S.ANTONIO FINO A SOTTOPASSO CON SP17, CAMPO FIERA, CAPINERA, CANAVINO, CASE NUOVE LATO MONTE DA INCROCIO VIA MALPASSO A INCROCIO VIA SPESSO, CASTELVECCHIO DA INCROCIO VIA DELLA RESISTENZA A INCROCIO VIA DELLE RIMEMBRANZE, CORBUCCI, CRISPI, DE GASPERI, DEGLI OLEANDRI, DEI CASTAGNI LATO MONTE, DEI PINI, DEL PETTIROSSO, DELLA RESISTENZA DA INCROCIO VIA ROMA A INCROCIO VIA FOSCOLO, DELLE MAGNOLIE, DELLE ORCHIDEE, DON LONFERINI, DON MINZONI, FABBRO RAINERO, FIRENZE, FORNI, FOSCOLO U., FOSSA DEL MULINO, GALLERIA MARIGNANO, GARIBALDI, GAIBARELLA I, GAIBARELLA II, GIARDINI, GOBETTI, GRAMSCI, GROSSI, LARGO DELLA LIBERTA', LARGO MALATESTA, LARGO FOSCOLO DEL PALLONE, MACELLO, MALPASSO DA VIA ROMA ALL'INCROCIO CON VIA DEI CASTAGNI, MARIGNANO, MATTEOTTI, MAZZINI G., MELOGRANO, MONTALBANO DA INCROCIO VIA GARIBALDI AL SOTTOVIA DELLA CIRCONVALLAZIONE, MONTANARA, PACASSONI, PARADISO, PIAVE, PISA, PIAZZETTA CHIESA, PO, RENO, RENZI E., ROMA, SANTA MARIA DA INCROCIO VIA FOSCOLO A INCROCIO VIA CASSANDRO, SERPIERI, SILVAGNI, SPESSO, SIENA, TAGLIAMENTO, TEVERE, TORCONCA DA CONFINE CON CATTOLICA FINO AL CENTRO COMMERCIALE EX FORNACE COMPRESO, TORRE, VENEZIA, VENTENA, VICOLO DELLA CHIESA, VIOLE, VITTORIO VENETO, XX SETTEMBRE, XXII GIUGNO.

II° CATEGORIA

LE RIMANENTI E RESTANTI STRADE E PIAZZE DEL COMUNE.

5. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

6. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ARTICOLO 22 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella seconda categoria le tariffe sono ridotte nella misura del 5% (per cento).

CAPO III
TARIFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ARTICOLO 23 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le tariffe determinate con provvedimento della Giunta Comunale a seconda della categoria dell'area.

ARTICOLO 24 – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI – **soppresso con delibera C.C. n. 10 del 25.02.2000**

ARTICOLO 25 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

1. Si applica la tariffa di cui all'art. 23.1. ridotta ad un terzo.

ARTICOLO 26 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO E OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO - **soppresso**

ARTICOLO 27 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE **soppresso**

ARTICOLO 28 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI **soppresso**

CAPO IV
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ARTICOLO 29 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le tariffe giornaliere determinate con provvedimento della Giunta Comunale per :

A) Occupazioni del suolo comunale

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici.

ARTICOLO 30 - CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 29 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ARTICOLO 31 - RIDUZIONI SPECIFICHE

1. Le tariffe di cui al precedente art. 29 sono ridotte:

- del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 29 lett. C).

ARTICOLO 32 - RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50% (per cento).

ARTICOLO 33 - RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente.

ARTICOLO 34 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 29 lett. A diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ARTICOLO 35 - TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI ~~soppresso~~

ARTICOLO 36 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

del 50 per cento sino a 100 mq
del 25 per cento oltre i 100 mq
del 10 per cento oltre i 1.000 mq

ARTICOLO 37 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento (10%).

CAPO V NORME GENERALI

ARTICOLO 38 - ESENZIONE DALLA TASSA

1. Art.49 D.L.vo 507/93 e art. 17 co. 63 L. 127/1997 - Esenzioni. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti diversamente abili, nonché le aree pubbliche occupate da strutture mobili costituite da pedane, scivoli mobili e simili installati appositamente per favorire l'accesso e il transito dei veicoli o ausili condotti da persone diversamente abili, a tutte le attività – di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo, di spettacolo – aperte al pubblico con un ingresso fronte strada;
- h) coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- i) Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato.
- j) gli spazi e le superfici sui quali sono installati i chioschi (ovvero le aree di sedime dei manufatti proiettate a terra e calcolate sul piano terra) e che sono gravati di canone concessorio non ricognitorio.

ARTICOLO 39 - NON APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. La tassa non si applica, altresì, alle occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, nonché alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

3. La tassa non si applica alle occupazioni del suolo pubblico effettuate con passi carrabili realizzati da privati (art. 44.4), con passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia (art. 44.6), con passi carrabili non utilizzabili e, di fatto non utilizzati (art. 44.9) e con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (art. 44.10), nonché alle occupazioni effettuate mediante divieto di sosta indiscriminato (art. 44.8).

ARTICOLO 40 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. La riscossione della tassa avviene nei modi e termini di legge di cui all'art. 50 del richiamato D.Lgs. 507/93.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, per le quali non è previsto alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa è disposto mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.

ARTICOLO 41 - CONTROLLI SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il controllo relativo alla regolarità delle occupazioni temporanee di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale.

ARTICOLO 42 - SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993 nelle percentuali minime e negli importi minimi stabiliti dallo stesso.

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa e sanzioni si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 20bis del vigente regolamento delle entrate.

3. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni.

ARTICOLO 43 - NORME FINALI

1. Viene abrogato il "Regolamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche vigente di cui alla deliberazione consiliare del 25.10.1962 n. 57 e sue successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

ARTICOLO 44 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93 (Occupazioni Temporanee), effettuate dai pubblici esercizi, di venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.*(comma aggiunto con l'art. 1 D.Lgs.566/93).*

2. Per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93 (Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie), la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di £. 50.000.*(Art.56, comma 4 - D.Lgs.507/93).*

ARTICOLO 45 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
